

Foglio Informativo Deposito degli Strumenti Finanziari connesso al Servizio Yellow Advice ("Dossier Yellow Advice")

INFORMAZIONI SU CHEBANCA!

Denominazione Legale:	CheBanca!S.p.A.
Capitale Sociale:	Euro 506.250.000 i.v.
Sede Legale:	Viale Luigi Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano
Indirizzo internet:	www.chebanca.it
CodiceABI:	03058.5
Socio unico, direzione e coordinamento:	MediobancaS.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza:	Mediobanca
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese:	10359360152
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche:	5329
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	

Canali disponibili:

- Filiali
- Sito internet: www.chebanca.it
- Servizio Clienti: **02 32004040**

Per informazioni il cliente può recarsi in filiale, scrivere all'indirizzo di corrispondenza Viale Luigi Bodio 37 - Palazzo 4 - 20158 Milano, inviare una e-mail compilando il Form disponibile su www.chebanca.it, sulla propria area personale all'interno del predetto sito internet, oppure telefonare al Servizio Clienti.

Per il blocco dei Codici di Identificazione il cliente può contattare il numero verde **800.10.10.30** negli orari di servizio.

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, indicando i dati, la qualifica ed eventuali iscrizioni in Albi o elenchi del soggetto che entra in contatto con il cliente.

DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Il servizio di deposito è destinato in via esclusiva alla contabilizzazione degli strumenti finanziari oggetto del servizio Yellow Advice ("Dossier Yellow Advice").

Con il servizio di consulenza prestato nell'ambito del servizio Yellow Advice, CheBanca! fornisce al cliente raccomandazioni utili per effettuare tramite la Banca, in relazione ad ipotesi personalizzate di allocazione delle risorse finanziarie, operazioni di investimento nel loro complesso adeguate al cliente stesso su strumenti/prodotti finanziari e polizze multiramo che possono essere oggetto del servizio Yellow Advice. Non è consentito il deposito di titoli o strumenti finanziari cartacei o comunque non ammessi al regime di gestione accentrata. Non è altresì consentito il deposito di titoli quotati sui mercati ai quali CheBanca! non accede. È consentito il deposito di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi mobiliari aperti armonizzati e Sicav) che prevedono l'euro come valuta di regolamento e rispetto ai quali la Banca ha stipulato appositi accordi.

CheBanca! può, su autorizzazione del cliente, subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presenti:

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali, ferma restando la facoltà del cliente di recedere entro il termine previsto per l'applicazione delle modifiche;
- le possibili variazioni del tasso di cambio nel caso di operazioni su titoli in valuta diversa dall'euro;
- lo smarrimento o il furto di dati identificativi e credenziali per l'accesso ai servizi tramite tecniche di comunicazione a distanza. Tali rischi, tuttavia, sono ridotti al minimo se il cliente osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Si evidenzia, inoltre, che le vigenti procedure per la gestione delle crisi delle banche possono determinare, in base alla gerarchia prevista dalla normativa vigente, una diminuzione del valore di alcune categorie di strumenti finanziari che il cliente può detenere presso il dossier titoli. È possibile ottenere maggiori informazioni in proposito consultando il Documento Informativo relativo alla prestazione dei servizi di investimento.

CheBanca! non presta al cliente alcuna garanzia che il valore degli investimenti effettuati rimanga invariato.

DEPOSITO TITOLI - DOSSIER YELLOW ADVICE

Spese fisse	Spese di custodia e amministrazione titoli	0 €
	Spese di apertura e di chiusura	0 €
	Accredito Cedole e Dividendi Estero	0 €
	Accredito Cedole e Dividendi Italia	0 €
	Ordini revocati o ineseguiti Estero	0 €
	Ordini revocati o ineseguiti Italia	0 €
	Trasferimento titoli in ingresso e in uscita	0 €
	Operazioni sul capitale Estero	0 €
	Operazioni sul capitale Italia	0 €
	Invio online rendiconto, contabili e altre comunicazioni previste dalla normativa	0 €
	Invio cartaceo rendiconto e contabili (su richiesta del cliente), per invio	2 €
	Invio online report annuale Yellow Advice	0 €
	Invio cartaceo report annuale Yellow Advice (su richiesta del cliente), per invio	2 €
	Invio cartaceo altre comunicazioni previste dalla normativa (su richiesta del cliente), per invio	2 €
	Spese per emissione ed invio di biglietti assembleari (su richiesta)	15 €
Commissioni Servizio Yellow Advice	0,3% annuo applicato al controvalore di tutte le risorse finanziarie oggetto del servizio Yellow Advice, ivi incluse le disponibilità liquide, rilevato al termine di ciascun trimestre dell'anno solare (1° gennaio - 31 marzo; 1° aprile - 30 giugno; 1° luglio - 30 settembre; 1° ottobre - 31 dicembre). Al termine di ogni anno solare CheBanca! addebita le commissioni maturate nei trimestri di tale anno, con esclusione di quelle maturate nel trimestre solare in cui il cliente attiva il servizio. L'importo totale annuo delle commissioni non può superare i 2.000 euro.	
Valute di accredito	Cedole/dividendi/rimborsi di titoli esteri	valuta riconosciuta alla Banca
	Cedole/dividendi/rimborsi di titoli italiani	valuta riconosciuta alla Banca
Tassi di cambio	<p>Spese su operazioni che prevedono l'applicazione del tasso di cambio</p> <p>0 €</p> <p>Alle operazioni in titoli denominati in valute diverse dall'Euro sarà applicato il tasso di cambio Bloomberg ore 11.00 rilevato sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le operazioni di compravendita titoli, il giorno successivo alla data di esecuzione dell'ordine; per le operazioni di collocamento di titoli (diversi da OICR, di cui alla sezione sottostante) obbligazionari denominati in valuta estera, due giorni lavorativi precedenti la data di regolamento dell'operazione; per le altre operazioni (es. accredito di somme derivante da eventi societari, cedole o dividendi, rimborso di titoli) il giorno di regolamento <p>Al tasso di cambio viene applicato uno spread pari al 0,25% a carico del cliente.</p>	

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E SICAV

Oneri fissi e Commissioni	Per le commissioni, gli oneri fissi ed altri costi o spese occorre far riferimento alla documentazione d'offerta messa a disposizione del cliente prima della sottoscrizione del prodotto.
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPOSTA DI BOLLO

Nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente.

INIZIATIVA "RIMBORSO BOLLO SU DOSSIER TITOLI 2021"

L'iniziativa promozionale "Rimborso bollo su Dossier Titoli 2021", valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, consente al cliente (persona fisica) di ottenere il rimborso parziale o totale dell'imposta di bollo addebitata trimestralmente da CheBanca!, applicata alla somma dei valori degli strumenti finanziari detenuti presso la Banca al termine di ciascun trimestre di riferimento ("Imposta di bollo 2021") e relativa a uno o più rapporti di deposito di strumenti finanziari a custodia e amministrazione correlati al conto in CheBanca! aventi medesima intestazione (i "Dossier titoli"), secondo le modalità e condizioni che seguono.

Clienti che al 31 dicembre 2020 non siano già titolari di Dossier titoli e che ne attivino almeno uno nel corso del 2021:

la Banca rimborserà un importo pari all'Imposta di bollo 2021 addebitata dalla Banca, a condizione che il controvalore complessivo degli strumenti finanziari detenuti presso i Dossier Titoli aventi medesima intestazione, rilevato al 31 dicembre 2021 ("Data di Rilevamento"), risulti pari o superiore a 100.000 euro.

Clienti che al 31 dicembre 2020 siano già titolari di uno o più Dossier titoli:

la Banca rimborserà un importo pari alla differenza (se positiva) tra l'Imposta di bollo addebitata dalla Banca nel corso dell'anno 2021 e l'imposta di bollo sugli strumenti finanziari relativa al 2020 addebitata da CheBanca!. Il rimborso sarà riconosciuto a condizione che la differenza tra il controvalore complessivo degli strumenti finanziari rilevato al 31 dicembre 2021 ("Data di Rilevamento") e quello rilevato al 31 dicembre 2020, detenuti presso tutti i Dossier titoli aventi medesima intestazione, risulti pari o superiore a 100.000 euro.

Per tutte le suddette casistiche, l'ammontare del rimborso sarà determinato nella misura stabilita per legge e fino ad una soglia massima rappresentata dal minor valore tra 2.000 euro e lo 0,2% del valore degli strumenti finanziari rilevato al termine di ciascun trimestre di riferimento e non può in ogni caso superare l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa al 2021 addebitata da CheBanca!

Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra, il rimborso sarà effettuato da CheBanca! entro il 31 marzo 2022 sul medesimo conto presso il quale è avvenuto l'addebito dell'Imposta di bollo relativa all'ultimo trimestre dell'anno 2021. In caso di pluralità di Dossier titoli aventi medesima intestazione, il rimborso complessivo verrà ripartito in egual misura sugli stessi.

Resta fermo che, per ottenere il rimborso, almeno un Dossier Titoli in CheBanca! dovrà risultare attivo alla data di rimborso.

Ai fini dell'iniziativa si precisa che:

- l'imposta di bollo che matura sulla liquidità dei conti correnti CheBanca! intestati al cliente non è compresa nell'iniziativa;
- il controvalore degli strumenti finanziari viene rilevato come segue:
 - per gli OICR collocati dalla Banca: in base all'ultimo NAV disponibile alla Data di Rilevamento;
 - per gli strumenti finanziari diversi dagli OICR: saranno utilizzati i controvalori rilevati al termine della giornata alla Data di Rilevamento.Ove applicabile, sarà utilizzato il cambio di riferimento alla Data di Rilevamento.
- Resta fermo che verranno utilizzate le procedure tempo per tempo vigenti in CheBanca! in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di riferimento.

Prima di procedere al rimborso la Banca verificherà la sussistenza delle condizioni di offerta.

LIMITI ORARI E TEMPI DI ESECUZIONE

Gli ordini di pagamento disposti in una giornata operativa oltre il limite orario indicato nella tabella sottostante, si intendono ricevuti nella giornata operativa successiva. Gli ordini di pagamento disposti in una giornata non operativa si intendono ricevuti nella giornata operativa successiva. Per i bonifici interni e giroconti, la valuta è disciplinata dalla tabella sottostante, ma la disponibilità delle somme è immediata.

Servizio	Limite orario operatività CheBanca!	Tempi di Esecuzione (dalla ricezione dell'ordine da parte di CheBanca!)
prelievo in contanti	ore 19.00	stessa giornata operativa
prelievo con bonifico interno/giroconto	ore 19.00	stessa giornata operativa
prelievo con bonifico esterno	ore 19.00	giornata operativa successiva
prelievo con Bonifico di Importo Rilevante (maggiore di 500.000 euro)	ore 15.30	stessa giornata operativa
versamento assegni	ore 15.00	stessa giornata operativa

Eventuali disposizioni impartite tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, si intendono ricevute da CheBanca! quando le stesse pervengono effettivamente presso la Banca. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede operanti per conto di CheBanca! sono tenuti a procedere all'inoltro alla filiale competente entro il giorno operativo successivo a quello della consegna dell'ordine da parte del Cliente.

Diritto di recesso e tempi di chiusura

Il contratto ha durata indeterminata. Il cliente può recedere in qualsiasi momento, senza l'applicazione di penali o spese e senza dover indicare il motivo con semplice comunicazione scritta a CheBanca!, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato. Il recesso è efficace nel momento in cui CheBanca! ne riceve comunicazione. Se il cliente attiva la procedura per il trasferimento di alcuni servizi di pagamento connessi al rapporto, può recedere dal contratto anche mediante apposita autorizzazione rilasciata alla banca di destinazione dei predetti servizi.

Le commissioni del servizio Yellow Advice non sono più dovute dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha efficacia il recesso.

La stessa facoltà spetta a CheBanca!, che invece deve darne comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno 2 mesi. Le commissioni del servizio Yellow Advice non sono più dovute dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha efficacia il recesso.

Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti dal cliente anteriormente alla data di efficacia della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. CheBanca! avrà in ogni caso la facoltà di sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e comunque di adottare ogni iniziativa ritenuta più idonea per la tutela dei propri crediti. I tempi massimi di chiusura sono pari a 60 giorni, fermo restando il diverso termine previsto dalla normativa vigente in caso di chiusura richiesta dal cliente nell'ambito della procedura per il trasferimento di alcuni servizi di pagamento.

Le somme o gli strumenti finanziari in deposito verranno messi a disposizione del cliente nei tempi tecnici necessari, tenuto conto dell'eventuale necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dai sub-depositari e, comunque, solo dopo che saranno stati soddisfatti – anche mediante compensazione – gli eventuali crediti di CheBanca!.

L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede e delle proposte contrattuali relative a contratti effettuate fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente potrà comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo a CheBanca! con le modalità indicate nella Sezione I delle Condizioni Generali.

Reclami

Il cliente può contestare eventuali comportamenti o omissioni di CheBanca! rivolgendosi prima all'Ufficio Reclami di CheBanca!:

- all'indirizzo di Milano viale Bodio 37, Palazzo 4 - CAP 20158;
- all'indirizzo e-mail: soluzioni@chebanca.it oppure alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) soluzioni.chebanca@legalmail.it;
- compilando l'apposito form disponibile sul sito www.chebanca.it.

Successivamente:

- in relazione ai servizi di cui alla Sezione III (ivi incluse le condizioni economiche, il deposito degli strumenti finanziari e i servizi di pagamento) in caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 60 giorni, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali della Banca d'Italia. Per maggiori informazioni, il cliente può consultare la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito www.chebanca.it o presso le filiali di CheBanca!;
- in relazione ai servizi di cui alla Sezione II, comprese le commissioni per il Servizio di Yellow Advice, in caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 60 giorni, il cliente classificato quale cliente al dettaglio può rivolgersi anche personalmente, senza l'ausilio di alcun professionista incaricato all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob, utilizzando la modulistica disponibile su www.acf.consob.it. Per maggiori informazioni, il cliente può consultare la documentazione disponibile sul sito www.chebanca.it o presso le filiali di CheBanca!.

Resta in ogni caso fermo il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia, fatto salvo quanto descritto nel successivo paragrafo "Tentativo di conciliazione", rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie in relazione alla prestazione di servizi ed attività di investimento non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente al dettaglio ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale indicati nel contratto.

Tentativo di conciliazione

Il cliente e CheBanca! prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria tentano la conciliazione come previsto dalla vigente normativa sulla mediazione.

Il cliente e CheBanca! concordano di tentare la conciliazione davanti al Conciliatore Bancario Finanziario, organismo diffuso sul territorio nazionale ed in possesso di esperienza in materia bancaria e finanziaria. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore Bancario Finanziario consulta il sito www.conciliatorebancario.it.

Il cliente e CheBanca! possono, anche successivamente alla conclusione del Contratto, concordare per iscritto di rivolgersi ad altro soggetto purché registrato nell'apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Codici Identificativi:	Codici che il cliente utilizza per accedere ai servizi di CheBanca!: Codice Cliente, Codice di Accesso e i Codici Dispositivi. ^[1] Il Codice Cliente e i Codici Dispositivi sono stampati sulla Tessera Personale inviata al cliente separatamente dal Codice di Accesso.
Data esecuzione:	Data dell'operazione se la stessa è impartita in un giorno operativo. Le operazioni effettuate dopo l'ora di chiusura contabile dei sistemi operativi sono eseguite il primo giorno operativo successivo.
Data di regolamento:	Data di perfezionamento delle obbligazioni previste da un contratto avente ad oggetto lo scambio di strumenti finanziari. A seguito della dematerializzazione dei titoli, tale attività si concretizza nelle scritture contabili sui conti delle controparti interessate.
Disponibilità somme versate:	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Saldo investibile:	Somma disponibile sul conto di liquidità, che il cliente può utilizzare per la compravendita di strumenti finanziari quotati.
Spese accredito dividendi e cedole:	Commissione per l'accredito periodico delle cedole e i dividendi.
Spese per rimborso titoli:	Commissione per il rimborso dei titoli a scadenza.
Strumenti Finanziari:	Ai sensi del D. Lgs. 24/02/98 nr. 58, si intendono le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, le quote di fondi comuni di investimento negoziabili sul mercato dei capitali, i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti sopra indicati e i relativi indici. Si intendono, inoltre, gli "strumenti finanziari derivati", ossia quei contratti di borsa il cui valore dipende dai titoli o da attività sottostanti (titoli in senso proprio, valute, tassi d'interesse, materie prime, etc...) elencati nell'articolo 1 del citato decreto. ^[1]
Tasso creditore anno nominale:	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (Tasso base), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Valute sui prelievi:	Numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi.
Valute sui versamenti:	Numero di giorni che intercorrono tra la data di versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.
Valore quota:	Il Valore Quota o NAV (Net Asset Value) è il prezzo di una singola quota del fondo.
PAC:	Il piano di accumulo (PAC) rappresenta una modalità di sottoscrizione di un Fondo che prevede un versamento iniziale e un numero predefinito di successivi versamenti periodici.
Switch:	Trasferimento parziale o totale dell'investimento da un Fondo in portafoglio ad un altro. L'operazione avviene vendendo le quote di un Fondo e acquistando contestualmente le quote di un altro Fondo.